

 Italia	<b>MANUALE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE</b>	VE-05	1 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.02
<b>REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE</b>		Pag. 1 di 6		

## INDICE

1. **Scopo e campo di applicazione**
2. **Termini e definizioni**
3. **Responsabilità**
4. **Controllo del regolamento**
5. **Modalità di svolgimento delle verifiche**
6. **Certificato / rapporto di ispezione**
7. **Registro dei certificati / rapporti di ispezione**
8. **Modalità di riferimento alla conformità**
9. **Riservatezza**
10. **Reclami, ricorsi e contenziosi**
11. **Scadenze (mese di agosto)**
12. **Tariffario**
13. **Fatturazione**

02	18/4/06	Revisione generale		
01	1/1/04	Revisione generale		
00	1/7/02	Prima emissione		
N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA DI DO	APPROVAZIONE FIRMA DI AD

	<b>MANUALE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE</b>	<b>VE-05</b>	<b>1<sup>a</sup> Ediz.</b>	<b>Rev.02</b>
<b>REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE</b>		Pag. 2 di 6		

## 1. Scopo e campo di applicazione

Questa sezione definisce il regolamento adottato da TÜV Italia per la esecuzione delle verifiche elettriche in accordo al DPR 462 del 22/10/2001 (intitolato: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"), integrato dalla direttiva dell'11/3/2002 emessa dal Ministero delle Attività Produttive (intitolata: "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462 degli organismi di ispezione di tipo 'A' ").

In particolare, si tratta delle verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Si precisa che, nell'esecuzione delle suddette verifiche elettriche, TÜV Italia opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, TÜV Italia ed il suo personale non svolgono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione, fabbricazione, manutenzione, installazione, consulenza o servizio relative in maniera specifica agli oggetti sottoposti alle verifiche;
- qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica in questione.

Inoltre TÜV Italia garantisce che tutte le parti interessate hanno accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

Quindi, il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di verifica; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso ai suddetti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di installazioni / dispositivi / impianti già verificati.

## 2. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da TÜV Italia nello svolgimento delle verifiche elettriche è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi:

- DPR 462 del 22/10/2001 e direttiva dell'11/3/2002 menzionati al precedente par. 3;
- Norma UNI EN ISO 9000 del dicembre 2005 intitolata "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario";
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 del marzo 2005 intitolata "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali".

## 3. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente di TÜV Italia e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle verifiche elettriche.

 Italia	<b>MANUALE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE</b>	VE-05	1 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.02
<b>REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE</b>		Pag. 3 di 6		

Si precisa che TÜV Italia non delega ad altri enti / società / organismi l'esecuzione di parti delle attività descritte ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

#### 4. Controllo del regolamento

Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito Internet [www.tuv.it](http://www.tuv.it).

In ogni caso, le organizzazioni intenzionate a concludere il contratto di verifica col TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del regolamento, tutte le organizzazioni che hanno in essere il contratto di verifica vengono informate dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del direttore operativo di TÜV Italia.

Le modifiche che vengono apportate al regolamento nelle sue versioni successive (a seguito di nuove revisioni e/o edizioni) sono evidenziate con le seguenti modalità:

- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere italico
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}

#### 5. Modalità di svolgimento delle verifiche

I servizi di verifica sono forniti da TÜV Italia nei termini ed alle condizioni precisate nel documento "Condizioni di erogazione del servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche", che il cliente intenzionato a concludere il contratto accetta con l'invio a TÜV Italia dell'ordine (incarico di verifica).

L'ordine si intende formalmente accettato solo con la successiva emissione della conferma d'ordine da parte di TÜV Italia, che chiude ufficialmente la fase contrattuale.

Le modalità generali di svolgimento delle verifiche elettriche sono in accordo al DPR 462 del 22/10/2001 e alla direttiva dell'11/3/2002 menzionati al precedente par. 1, nonché a tutte la normativa tecnica vigente in materia.

In particolare, la verifica in campo è preceduta da un esame della documentazione relativa all'oggetto della verifica; l'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

Le modalità dettagliate adottate da TÜV Italia per l'esecuzione delle diverse tipologie di esami, controlli, valutazioni, ecc., previste nei suddetti documenti legislativi sono precisate – per quanto ritenuto necessario a giudizio di TÜV Italia – in apposite procedure operative (documenti PVE-01, PVE-02, PVE-03, PVE-04); tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TÜV Italia incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse precisati nell'offerta.

Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da TÜV Italia, nel caso sussista un conflitto di interessi.

 Italia	<b>MANUALE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE</b>	VE-05	1 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.02
<b>REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE</b>		Pag. 4 di 6		

## 6. Certificato / rapporto di ispezione

Il certificato / rapporto di ispezione relativo ad ogni verifica effettuata viene emesso da TÜV Italia, su apposita modulistica, nell'arco di 20 giorni lavorativi dalla conclusione positiva della rispettiva verifica; il suddetto documento riporta i risultati dei controlli eseguiti e ne attesta la conformità alle normative di riferimento.

Naturalmente, qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non favorevole, TÜV Italia emette il certificato / rapporto di ispezione senza l'attestazione di conformità (spiegandone però la motivazione) e ne dà informazione alle autorità preposte per legge.

## 7. Registro dei certificati / rapporti di ispezione

Una volta emesso il certificato / rapporto, sia in caso di esito favorevole sia in caso di esito sfavorevole della verifica TÜV Italia aggiorna il proprio registro delle installazioni / dispositivi / impianti verificati, che riporta almeno l'identificazione di quanto verificato ed il riferimento al relativo certificato / rapporto di ispezione.

Il registro non è disponibile al pubblico (per ragioni di riservatezza) e viene tenuto a disposizione delle autorità preposte per legge, nel caso di loro eventuali accertamenti.

Comunque il registro fa parte del rapporto annuale sulle verifiche eseguite che deve essere inviato al Ministero delle Attività produttive, come da art. 5 della direttiva dell'11/3/2002 già citata al precedente par. 1.

## 8. Modalità di riferimento alla conformità

Una volta ottenuto il certificato / rapporto di ispezione che attesti l'esito favorevole della verifica e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può far riferimento ad esso.

Ciò alla sola condizione che il riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che la conformità attestata nel certificato / rapporto riguarda esclusivamente quella determinata attrezzatura e non altre e nemmeno il sistema di gestione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema).

Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando:

- copie integrali del certificato / rapporto di ispezione e/o
- riproduzioni dell'adesivo TÜV Italia (Figura A)

purché in accordo alle prescrizioni seguenti.

Per quanto concerne il certificato / rapporto di ispezione, sono ammesse solo copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura e purché uniformi e leggibili.

Per quanto concerne l'adesivo TÜV Italia per esiti favorevoli verifiche DPR 462, esso è riportato nella figura A, che rappresenta solo un facsimile; gli adesivi utilizzabili in realtà sono forniti ai clienti – su loro richiesta – per esempio, in particolare, da applicare all'attrezzatura verificata.

 Italia	<b>MANUALE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE</b>	VE-05	1 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.02
<b>REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE</b>		Pag. 5 di 6		



**Figura A**  
(FACSIMILE adesivo TÜV Italia)

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare TÜV Italia per riceverne lo specifico benestare.

#### **9. Riservatezza**

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche elettriche e le attività connesse vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale del TÜV Italia coinvolto nelle verifiche sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre i rapporti di ispezione vengono resi disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio TÜV Italia e per gli ispettori; comunque, in caso di esito non favorevole della verifica, TÜV Italia avverte sempre le autorità preposte per legge.

#### **10. Reclami, ricorsi e contenziosi**

TÜV Italia (nella persona del direttore operativo) prende in considerazione i reclami provenienti dai clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal cliente (o da altra fonte), questi viene contattato per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono esaminati dal direttore operativo, che svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dei controlli, mediante indagini sul mercato, ecc.).

Il direttore operativo comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini, entro un mese dal ricevimento del reclamo.

Il direttore operativo conserva le registrazioni relative a tutti i reclami.

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può rivolgere un ricorso scritto all'amministratore delegato del TÜV Italia.

Questi è tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

Il direttore operativo conserva le registrazioni relative a tutti i ricorsi.

 Italia	<b>MANUALE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE</b>	VE-05	1 <sup>a</sup> Ediz.	Rev.02
<b>REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE ELETTRICHE</b>		Pag. 6 di 6		

Qualora il ricorrente sia insoddisfatto della soluzione data al ricorso, può avviare una controversia giudiziaria con TÜV Italia.

Il foro competente in tale caso è quello di Milano.

All'interno di TÜV Italia il contenzioso è seguito dall'amministratore delegato, che si avvale della collaborazione del direttore operativo.

Il direttore operativo conserva le registrazioni relative a tutti i contenziosi.

### **11. Scadenze (mese di agosto)**

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti del TÜV Italia sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente anticipati alla fine del mese di luglio.

### **12. Tariffario**

Le tariffe del TÜV Italia relative alle verifiche elettriche sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard del TÜV Italia.

Nel caso più generale le voci del tariffario sono:

- cifra forfettaria per la verifica
- rimborso chilometrico
- rimborso spese vive
- extra, ad esempio in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione delle verifiche, non imputabili a TÜV Italia.

### **13. Fatturazione**

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.